

**PIANO
DELL'OFFERTA
FORMATIVA**

a.s. 2015/16

PARTE 3: regolamenti



INDICE

PARTE 1: chi siamo

1. La nostra identità
2. Storia e dati utili
3. Il profilo culturale dei Licei
4. Liceo Classico
5. Liceo Scientifico
6. Istituto Tecnico Chimico
7. Le strutture dell'Istituto

PARTE 2: organizzazione

8. **Figure professionali**
9. **Progettazione educativa didattica**
10. **Ampliamento dell'offerta formativa**

PARTE 3: regolamenti

11. **Patto di corresponsabilità**
12. **Criteri Generali di Valutazione**
13. **Regolamento di disciplina**
14. **Organo di Garanzia**
15. **Regolamento viaggi di Istruzione**

PATTO DI CORRESPONSABILITA'

**L'Istituto Statale d'Istruzione Superiore "C. Marchesi"
stipula con le famiglia dell'alunno
il seguente **patto educativo di corresponsabilità**,**

con il quale Il Dirigente Scolastico si impegna a:

- **Garantire e favorire l'attuazione dell'Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti, e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;**
- **Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità;**
- **Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le varie componenti della comunità scolastica;**
- **Assicurare il rispetto della legalità e del buon andamento dell'attività della scuola;**
- **Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare risposte adeguate.**

I docenti si impegnano a:

- **Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali, e negli adempimenti previsti dalla scuola;**
- **Non usare in classe il cellulare;**
- **Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e durante l'intervallo;**
- **Agire in sintonia con le decisioni degli organi collegiali;**
- **Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola;**

- **Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di disagio e di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo, oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;**
- **Informare studenti e genitori degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione;**
- **Effettuare almeno il numero minimo di verifiche, previsto dai dipartimenti disciplinari.**
- **Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio**
- **Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto**

Le studentesse e gli studenti si impegnano a

- **Essere puntuali a scuola e frequentare con regolarità**
- **Non usare mai in classe il cellulare;**
- **Lasciare l'aula solo se autorizzati dal docente**
- **Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente**
- **Conoscere l'Offerta Formativa presentata dagli insegnanti**
- **Rispettare i compagni e il personale della scuola**
- **Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui**
- **Conoscere e rispettare il Regolamento d'Istituto e di disciplina**
- **Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola**
- **Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo**
- **Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa**
- **Favorire la comunicazione scuola/famiglia**
- **Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti**

I genitori si impegnano a

- **Conoscere l'Offerta Formativa della scuola**
- **Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni, assemblee, consigli e colloqui**
- **Controllare sul registro online le assenze e i ritardi del proprio figlio, contattando anche la scuola per accertamenti**
- **Giustificare tempestivamente le assenze e i ritardi del proprio figlio**
- **Rivolgersi ai docenti e al Dirigente scolastico in presenza di problemi didattici o personali**
- **Dare informazioni utili al miglioramento della preparazione degli studenti da parte della scuola**
- **Rispondere direttamente dell'operato del figlio nel caso in cui lo stesso arrechi danno ad altre persone o a strutture ed attrezzature scolastiche o, più in generale, violi i doveri sanciti dal regolamento d'Istituto. Per i danni a sussidi didattici, a strutture e a macchinari è previsto il risarcimento pecuniario qualora si renda necessaria spesa per riparazioni o eventuali acquisti**

Il genitore, quale responsabile del figlio/a minore, autorizza, ove necessario, l'uscita anticipata e l'ingresso posticipato dei propri figli nel caso di assenza del docente e di impossibilità da parte dell'Istituzione Scolastica di garantirne la sostituzione. In ogni caso, la rimodulazione dell'orario sarà comunicata alla famiglia tramite posta elettronica.

Il personale ATA si impegna a

- **Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato**
- **Conoscere l'Offerta Formativa della scuola e a collaborare per realizzarla, per quanto di competenza**
- **Garantire il necessario supporto alle attività didattiche con puntualità e diligenza**
- **Segnalare ai Docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati**
- **Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola (studenti, genitori, docenti)**

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE FINALE

CRITERI DI AMMISSIONE e NON AMMISSIONE

SARANNO **AMMESSI** alla classe successiva gli studenti che abbiano riportato **almeno 6 in tutte le discipline**, **condotta compresa**, e che non abbiano superato il **limite massimo di assenze** consentite per la validità dell'anno scolastico

SARANNO **NON AMMESSI** alla classe successiva gli studenti che nello scrutinio di giugno avranno riportato:

- **Insufficienze gravissime** (inferiori o uguali a 3) in due discipline
- **Insufficienze gravi** (uguali a 4) in tre o più discipline
- **Mediocrità diffuse** (voto 5) e/o insufficienze in quattro o più discipline
- **Superamento del limite massimo** di **assenze** consentito per la validità dell'anno scolastico.

AVRANNO IL **GIUDIZIO SOSPESO** gli studenti la cui valutazione pur presentando **qualche insufficienza** non determina, secondo i suddetti criteri, un giudizio di non ammissione

CRITERI DI NON AMMISSIONE PER GLI SCRUTINI INTEGRATIVI

Non saranno ammessi alla classe successiva gli studenti che, al termine degli interventi di recupero e delle verifiche finali, presentino ancora **una o più insufficienze**

Assenza di significativi progressi rispetto alla situazione di partenza anche in seguito alle attività di recupero programmate dalla scuola

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE FINALE

AREA	Voto	Giudizio sintetico	Giudizio analitico di riferimento
AREA DELLA INSUFFICIENZA	1 / 2	Esito nullo Insufficienza gravissima	Rifiuto della prova/totale assenza di risposta ai quesiti; conoscenza assai lacunosa dei contenuti;
	3 / 4	Insufficienza grave	Prova molto incompleta con errori gravi e/o diffusi; evidente incapacità ad analizzare, collegare, elaborare, comunicare concetti, risolvere problemi sotto la guida del docente
	5	Insufficienza	Prova incompleta con errori non gravi; conoscenza in parte lacunosa dei contenuti; parziale difficoltà nell'analizzare, collegare, elaborare, comunicare concetti, risolvere problemi anche sotto la guida del docente.
AREA DELLA SUFFICIENZA	6	Sufficienza	Prova essenziale, nel complesso corretta con errori non gravi; adeguata conoscenza dei contenuti negli aspetti essenziali; sufficiente capacità nell'analizzare, collegare, elaborare, comunicare concetti, risolvere problemi anche sotto la guida del docente
AREA DELLA POSITIVITA'	7 / 8	Discreto / Buono	Prova completa e corretta; conoscenza approfondita dei contenuti; discreta/buona capacità nell'analizzare, collegare, elaborare, comunicare concetti (anche in ambito interdisciplinare), risolvere problemi applicativi in modo autonomo.
AREA DELL'ECCELLENZA	9 / 10	Ottimo / Eccellente	Prova esaustiva e rigorosa; conoscenza molto approfondita dei contenuti; ottima capacità nell'analizzare, collegare, elaborare, comunicare concetti (anche in ambito interdisciplinare), risolvere problemi applicativi in modo autonomo, critico e personale.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO

P.ti	INDICATORI	DESCRITTORI PER CIASCUN INDICATORE
5	Comportamento	Sempre corretto ed educato
4		Quasi sempre corretto ed educato
3		A volte scorretto
2		Spesso scorretto
1		Sempre scorretto
5	Partecipazione	Segue con attenzione e interesse i vari argomenti proposti anche con contributi personali e si dimostra sempre propositivo.
4		Segue con attenzione e interesse i vari argomenti proposti anche con contributi personali e si impegna, nel complesso, con regolarità.
3		Segue con attenzione i vari argomenti proposti, anche se a volte non sempre con il necessario interesse.
2		Presta attenzione solo quando gli argomenti proposti suscitano il suo interesse. Generalmente non si fa coinvolgere nelle varie attività
1		Non partecipa all'attività scolastica, rivelando scarsa attenzione e modesto interesse per gli argomenti proposti
5	Frequenza e puntualità	Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari
4		Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta quasi sempre gli orari
3		Frequenta le lezioni con sufficiente regolarità e quasi sempre rispetta gli orari
2		La frequenza non è sempre continua e caratterizzata da frequenti ritardi
1		Frequenta in maniera discontinua le lezioni e raramente rispetta gli orari
5	Note disciplinari	Non ha a suo carico alcun provvedimento disciplinare
4		Ha subito qualche ammonizione verbale
3		Ha subito diverse ammonizioni verbali e/o almeno una/due note disciplinari scritte nel registro di classe nell'arco del quadrimestre.
2		Ha subito diverse ammonizioni verbali e/o un numero di note disciplinari scritte nel registro di classe pari a 3-4 nell'arco del quadrimestre e/o un eventuale provvedimento di sospensione fino a 5 gg.
1		Ha subito numerose note disciplinari (> 4) scritte nel registro di classe e/o uno o più provvedimenti di sospensione > 5 gg.
5/4	Uso e rispetto del materiale scolastico e delle strutture scolastiche	Utilizza e rispetta i materiali scolastici messi a sua disposizione e le strutture della scuola.
3/2		Utilizza i materiali scolastici messi a sua disposizione e le strutture della scuola non sempre in modo corretto e diligente ed è poco attento nei confronti delle strutture della scuola (es. scrive sui banchi, non si cura dell'ordine dell'aula ...).
1		Utilizza in maniera irresponsabile il materiale scolastico messo a sua disposizione (danneggia i banchi, non si cura dell'ordine dell'aula, sporca le pareti ...) provoca danni alle strutture della scuola e dei laboratori.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO

COGNOME:	CLASSE:
NOME:	ANNO SCOLASTICO:
INDICATORE	PUNTI
Comportamento	
Partecipazione	
Frequenza e puntualità	
Note disciplinari	
Uso e rispetto del materiale scolastico e delle strutture	
TOTALE:	
VOTO DI CONDOTTA:	

MODALITA' DI CALCOLO DEL VOTO

Ad ogni indicatore riportato nella griglia di valutazione il C.d.C. assegna un punteggio rispettando quanto indicato nella tabella dei descrittori, se la somma dei punteggi assegnati è:

da **24 a 25**: voto di condotta **10**

da **21 a 23**: voto di condotta **9**

da **18 a 20**: voto di condotta **8**

da **13 a 17**: voto di condotta **7**

da **8 a 12**: voto di condotta **6**

da **7 in giù**: voto di condotta ≤ 5

La condotta degli studenti, valutata dal Consiglio di Classe, concorrerà alla valutazione complessiva dello studente e determinerà, se insufficiente, la non ammissione all'anno successivo di corso o agli esami di stato.

Sono considerate valutazioni **positive** della condotta i **voti dal sei al dieci**.

Ogni Consiglio è, comunque, sovrano nel decidere parametri valutativi, che pur rispettando i criteri generali di svolgimento degli scrutini su descritti, tengano conto di particolari situazioni didattico-formative dell'alunno.

CREDITO SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO

CREDITO SCOLASTICO: RIFERIMENTI NORMATIVI

D.M. 24/02/2000 art. 1 comma 2

La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative all'interno della scuola di appartenenza non dà luogo all'acquisizione di crediti formativi, ma concorre unicamente alla definizione del credito scolastico in quanto parte costitutiva dell'ampliamento dell'offerta formativa della scuola.

O.M. n. 40 2008/2009 art. 8 cc. 1, 2, 6, 7

1. I punteggi del credito scolastico sono attribuiti agli studenti del triennio sulla base della Tabella A allegata e della nota in calce alla medesima (D.M. n. 42 del 22.5.2007) [...]

La valutazione sul comportamento concorre dal corrente anno scolastico alla determinazione dei crediti scolastici. (artt. 2 e 8)

In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti [...] utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.

2. L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi di cui all'art. 11, comma 2¹, del DPR n. 323/1998, **con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti** attribuiti in itinere o **in sede di scrutinio finale** e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi seguiti dai docenti.

[...]

6. L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va **deliberata, motivata e verbalizzata**. Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 25 punti attribuibili, a norma del comma 4 dell'art. 11 del DPR n. 323/1998, il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti: Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.

7. Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è pubblicato all'albo dell'istituto.

N.B. Il punteggio [...] esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell'anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l'assiduità della frequenza scolastica, ivi compresa, per gli istituti ove è previsto, la frequenza dell'area di progetto, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Esso è attribuito sulla base dell'allegata **TABELLA A**) e della nota in calce alla medesima.

TABELLA A

Media dei voti	Credito scolastico (Punti)		
	III anno	IV anno	V anno
M = 6	3-4	3-4	4-5
6 < M ≤ 7	4-5	4-5	5-6
7 < M ≤ 8	5-6	5-6	6-7
8 < M ≤ 9	6-7	6-7	7-8
9 < M ≤ 10	7-8	7-8	8-9

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media **M** dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media **M** dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media **M** dei voti.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI: istruzioni per l'uso

1. Se la Media dei voti risulta **pari o superiore al decimale 0,5** si attribuisce il **punteggio più alto della banda** di appartenenza;
2. Se la Media dei voti è **inferiore al decimale 0,5** si attribuisce il **punteggio più basso della banda** di appartenenza;
3. Il **punteggio minimo** previsto dalla banda **può inoltre essere incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di appartenenza**, purché si verifichino **almeno due** delle seguenti condizioni:
 - I. le assenze non superano il 10% dei giorni di attività scolastica (tranne i casi di assenze per motivi di salute documentati da certificazione medica o per attività extrascolastiche qualificate e debitamente documentate, quali partecipazione a concorsi, gare, esami, etc.)
 - II. lo studente ha partecipato con interesse e impegno alle attività didattiche o ad attività integrative dell'Offerta Formativa (progetti POF, PON)
 - III. lo studente ha prodotto la **documentazione di qualificate esperienze formative**, acquisite **al di fuori della scuola** di appartenenza (**CREDITO FORMATIVO**), e da cui derivano competenze coerenti con le finalità didattiche ed educative previste dal POF.
4. Agli studenti delle classi **terze e quarte** per i quali sia stata espressa una valutazione positiva dopo la **sospensione del giudizio**, viene attribuito dal Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, il **punteggio minimo** previsto dalla banda di

CREDITO FORMATIVO: RIFERIMENTI NORMATIVI FONDAMENTALI

DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2

1. Ai fini previsti dal presente regolamento, il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino **competenze coerenti con il tipo di corso** cui si riferisce l'esame di Stato; **la coerenza**, che può essere individuata nell'omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, **è accertata** per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, **dai consigli di classe e dalle commissioni d'esame**. I consigli di classe e le commissioni d'esame potranno avvalersi, a questo fine, del supporto fornito dall'amministrazione scolastica e dall'Osservatorio di cui all'articolo 14. Il Ministro della pubblica istruzione individua le tipologie di esperienze che danno luogo al credito formativo con proprio decreto.

2. Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l'ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l'obbligo dell'adempimento contributivo.

D.M. n. 49 del 24.2.2000

"Decreto ministeriale concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi".

i) Art. 1

1. Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi [...] sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle **attività culturali, artistiche e ricreative**, alla **formazione professionale**, al **lavoro**, all'**ambiente**, al **volontariato**, alla solidarietà, alla **cooperazione**, allo **sport**.

omissis

ii) Art. 2

1. I criteri di valutazione delle esperienze citate all'art.1 devono essere conformi a quanto previsto all'art.12 del D.P.R. 23.7.1998, n.323 e tener conto della rilevanza qualitativa delle esperienze, anche con riguardo a quelle relative alla formazione personale, civile e sociale dei candidati.

2. I consigli di classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal collegio dei docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe medesimi, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati.

Omissis

iii) Art. 3

1. La documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni caso una attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l'esperienza e contenente una sintetica descrizione dell'esperienza stessa.

Parametri di valutazione dei crediti: istruzioni per l'uso

Le **esperienze**, al fine di una valutazione per il credito formativo, devono contribuire a migliorare la preparazione dell'alunno attraverso l'acquisizione di competenze ritenute coerenti con gli obiettivi del corso di studi seguito in relazione:

- all'omogeneità con i contenuti tematici del corso
- alle finalità educative della scuola
- al loro approfondimento
- al loro ampliamento
- alla loro concreta attuazione.

Perché l'esperienza sia qualificata deve avere **carattere di continuità** ed essere realizzata presso enti, associazioni, istituzioni, società che siano titolate a svolgere quella tipologia di attività.

L'alunno deve partecipare all'esperienza con un **ruolo attivo** e non limitarsi a semplice auditore.

Le esperienze sopra indicate devono essere praticate presso ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI e SOCIETA' legalmente costituite, ISTITUZIONI, ENTI, SOCIETA' SPORTIVE aderenti alle diverse FEDERAZIONI riconosciute dal CONI.

Tipologie specifiche di esperienze

1. Attività culturali e artistiche generali

- Partecipazione ad esposizioni individuali e/o collettive promosse e organizzate da Gallerie d'arte, Enti e/o associazioni e **non organizzate autonomamente** e inserimento in cataloghi o esplicita menzione (con nome e cognome) nella pubblicità dell'esposizione.
- Pubblicazioni di testi, articoli, disegni, tavole o fotografie editi da Case Editrici regolarmente registrate all'Associazione Italiana Editori
- Partecipazione non occasionale a concerti, spettacoli e rassegne artistiche documentabile mediante certificazione dell'ente o dell'associazione organizzatori (gruppi folkloristici, compagnie teatrali, musicali)
- Frequenza certificata di una scuola di recitazione legalmente riconosciuta
- Studio di uno strumento musicale con certificazione di frequenza del conservatorio
- Attestato di frequenza di corsi di formazione regionali nelle arti figurative (pittura, scultura, fotografia, *etc.*).

2. Formazione linguistica

- Certificazioni nazionali ed internazionali di enti legalmente riconosciuti dal MIUR attestanti il livello di conoscenze e di competenze in una delle lingue comunitarie
- Conoscenza certificata di una lingua straniera non comunitaria.

3. Formazione informatica

- Patente europea di informatica (ECDL)
- Competenze informatiche certificate da enti riconosciuti

2. Formazione professionale

- Partecipazione certificata a corsi di formazione professionale promossi da Enti e/o associazioni ai sensi e nel rispetto della vigente normativa sulla formazione professionale

3. Attività sportiva

- Partecipazione a gare a livello agonistico organizzate da Società aderenti alle diverse Federazioni riconosciute dal CONI

4. Attività di volontariato

- Presso Associazioni (Enti, Fondazioni, etc.) legalmente costituite con certificazione dello svolgimento dell'attività da almeno un anno e con descrizione sintetica dei compiti e delle funzioni

5. Attività lavorative

- Attestazione della tipologia dell'attività e indicazione della durata almeno semestrale continuativa; inquadramento regolare ai sensi della vigente normativa e nel rispetto dei C.C.N.L.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA D'ISTITUTO

Art. 1. INGRESSO - RITARDI E INGRESSI ALLA SECONDA ORA

- 2) I collaboratori scolastici hanno cura di aprire i cancelli esterni dei Plessi alle ore 8.00.
- 3) Dalle ore 08.15 gli studenti entrano nelle rispettive aule. Le lezioni hanno inizio alle ore 8.20.
- 4) Lo studente che, eccezionalmente, arrivi in ritardo, sarà ammesso con giustificazione scritta del genitore o, in mancanza di essa, con l'obbligo di esibirla il giorno successivo. **Saranno tollerati solo tre ritardi nel trimestre e cinque nel pentamestre.**
- 5) La giustificazione delle assenze e dei ritardi dovrà essere presentata al docente in servizio nella prima ora. La dimenticanza della giustificazione verrà annotata sul registro.
- 6) Saranno convocate le famiglie degli studenti che entro cinque giorni non esibiscono giustificazione. In caso di inadempienza dei genitori, sarà informato il Dirigente Scolastico che avvierà ulteriori procedure.
- 7) Gli studenti maggiorenni giustificheranno autonomamente le loro assenze salvo diversa indicazione da parte della famiglia.
- 8) Superati i ritardi nelle quantità di tre al trimestre e di cinque al pentamestre, lo studente verrà ammesso all'interno della scuola ma non parteciperà alle lezioni. Tale disposizione vale anche per gli studenti maggiorenni e si applica anche per gli ingressi alla seconda ora qualora eccedessero rispetto alle quantità consentite (tre più cinque).

Non è consentito l'ingresso oltre le ore 9.25 tranne che con documentata certificazione medica

Art. 2. USCITE ANTICIPATE

- a. Lo studente minorenni che, eccezionalmente, debba uscire prima del termine delle lezioni, non potrà allontanarsi da solo dall'edificio scolastico ma verrà prelevato dai genitori o da delegati (con delega scritta).
- b. Le uscite anticipate sono consentite solo per un massimo di tre volte nell'arco del trimestre e di cinque nell'arco del pentamestre. I casi di richiesta di autorizzazione di uscita anticipata per visita medica o altro motivo di salute rientrano nei tre più cinque permessi di uscite anticipate concessi.
- c. Superato il numero di tre uscite nel trimestre e di cinque nel pentamestre, le uscite anticipate non saranno più autorizzate dal D.S., ivi comprese quelle richieste per visite mediche, salvo casi particolari e preventivamente autorizzati dallo stesso DS.
- d. Gli studenti maggiorenni potranno giustificare la propria uscita anticipata, salvo diversa indicazione da parte della famiglia, secondo quanto indicato nei precedenti commi b) c) e comunque non prima delle 11,15.
- e. Si seguirà la procedura del primo soccorso in caso di uscite per malori improvvisi.
- f. In caso di malore gli alunni saranno soccorsi dal docente in servizio che richiederà il supporto del collaboratore scolastico per avvisare prontamente la famiglia e il 118.
- g. Gli alunni non possono avvisare la famiglia con il proprio cellulare e l'arrivo del genitore per malore del figlio senza comunicazione da parte della scuola stessa sarà contestato sul piano disciplinare.

Art.3. La comunicazione di eventuali inderogabili variazioni dell'orario scolastico predisposte dall'istituzione scolastica e inviate alla famiglia tramite SMS hanno valore di comunicazione ufficiale.

Art. 4. Pausa di socializzazione

a. I docenti hanno l'obbligo della tutela e sorveglianza degli alunni anche durante la pausa di socializzazione ed è ad essi che gli alunni dovranno comunque fare riferimento in caso di necessità e da essi saranno controllati durante la pausa.

b. Anche durante la pausa di socializzazione devono essere rispettate le regole dell'Istituzione e i comportamenti idonei ad una comunità educante quale è la scuola. Per evitare situazioni ad alto rischio, le finestre e le porte esterne devono essere chiuse prima del suono della campana e nessuno studente si può affacciare dalle finestre o sostare nei balconi degli edifici. Gli studenti non devono assolutamente utilizzare le scale antincendio né sostarvi. In tutti questi casi gli alunni che violeranno tali regole incorreranno in sanzioni disciplinari.

c. Resta comunque un obbligo preciso per tutti i docenti presenti nella scuola vigilare ed intervenire con gli opportuni provvedimenti, sulla condotta di tutti gli alunni della scuola e, quindi, gli alunni devono rispettare tutti i docenti impegnati nel controllo del rispetto delle regole.

d. Ogni ingresso ritardato dopo la pausa di socializzazione verrà annotato nel registro di classe e verranno assunti al riguardo adeguati provvedimenti disciplinari.

e. Come per l'intero orario scolastico, durante la pausa di socializzazione nessuno studente è autorizzato a uscire o a entrare attraverso i cancelli della scuola, anche se aperti.

f. Durante l'intervallo non si può sostare inoltre all'interno dei laboratori, tranne se accompagnati dagli insegnanti.

g. È vietato consumare cibi o bevande dentro le aule: saranno utilizzati i piazzali e gli spazi di incontro che la scuola offre fuori dalle aule. Gli studenti, inoltre, poi devono avere cura di raccogliere negli appositi contenitori i rifiuti e di mantenere i locali scolastici puliti.

Art. 5. Uscite degli alunni durante le ore di lezione

a. Salvo casi eccezionali, sono vietate le uscite alla prima e alla sesta ora.

b. Tutte le uscite dall'aula devono comunque essere brevi: in caso contrario i docenti avranno l'obbligo di annotarle sul registro (con il tempo di permanenza) e, qualora si ripetessero simili comportamenti, di avvisare per iscritto il Dirigente Scolastico.

c. Agli alunni è vietato uscire dalle aule al cambio dell'ora e sostare nei corridoi. Eventuali permessi devono essere autorizzati esplicitamente dall'insegnante, il quale se ne assumerà la responsabilità (nel cambio dell'ora il permesso dovrà essere concesso dal docente che subentra). L'alunno che è stato autorizzato ad uscire dall'aula per utilizzare i servizi, non deve recarsi presso i distributori automatici di vivande o bevande che è possibile utilizzare solo prima delle lezioni o durante la pausa di socializzazione.

Art. 6. Uso del telefono cellulare e altri dispositivi elettronici

a. L'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (mp3, ipod, ipad, notebook, fotocamera, videocamera, ecc.) è categoricamente vietato all'interno dei locali della scuola nel rispetto di quanto sancito dal DPR n. 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti). La violazione di tale divieto si configura come infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni. Gli insegnanti sono autorizzati a requisire il cellulare (privato della scheda SIM che, nel rispetto della privacy, deve essere restituita al proprietario del cellulare o, nell'impossibilità di estrarla, spento) che verrà custodito in presidenza e restituito ai genitori.

b. Gli studenti che hanno con sé i predetti dispositivi devono tenerli spenti e opportunamente custoditi e depositati negli zaini.

c. Il divieto di cui al c. a) si estende anche a tutto il personale della scuola (docenti e personale ATA). Per i docenti il divieto è limitato alle ore di lezione e/o di laboratorio a diretto contatto con gli studenti e ne viene comunque consentito l'uso solo nell' "aula Docenti" . Restano esclusi dal divieto i docenti collaboratori del Dirigente Scolastico per le necessità operative e gestionali.

d. Non è consentito agli studenti l'uso del cellulare e di altri dispositivi nemmeno durante la pausa di socializzazione o durante lo svolgimento di attività alternative a quella didattica.

e. Durante le ore di lezione eventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie potranno essere soddisfatte ricorrendo ai telefoni fissi della Scuola; in alternativa, il docente potrà concedere l'autorizzazione all'uso del cellulare, previa richiesta formale da parte dello studente.

f. Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o un qualsiasi altro dispositivo durante una verifica, la stessa sarà ritirata e valutata gravemente insufficiente (attribuzione del punteggio minimo per la prova) e non dovranno essere previste prove di recupero. Il DS o il Consiglio di Classe si riservano l'irrogazione di una sanzione disciplinare.

Art. 7. Comportamento nei laboratori, nelle aule e nelle palestre esterne

a. Negli spazi sia interni sia esterni della scuola lo studente deve tenere un comportamento corretto, sia nei confronti degli insegnanti e dei collaboratori, sia nei confronti dei compagni, evitando comunque atteggiamenti sgradevoli o irrispettosi: toni troppo alti della voce, volgarità, imprecazioni, commenti offensivi, posture scomposte, abbandono di cartacce, bottiglie o lattine, consumo di cibi e bevande senza le necessarie accortezze o fuori degli orari.

b. Tutti gli adulti della scuola sono invitati e autorizzati a esercitare un ruolo di vigilanza e di prevenzione e ad intervenire affinché le buone regole della comunità siano osservate, attraverso un richiamo verbale o - nei casi più gravi e ripetuti - un ammonimento sul giornale di classe o il deferimento alla Presidenza.

c. Nei laboratori l'insegnante consiglierà agli studenti alcune regole di comportamento specifiche che devono essere seguite. Anche le aule dove si tengono tutte le altre lezioni appartengono agli studenti che devono aiutare a rispettarle. Lo studente deve segnalare ai responsabili di plesso quanto trova in disordine o danneggiato all'inizio delle lezioni, deve evitare consumi inutili e sprechi, curare che spazi e attrezzature siano lasciati al termine delle lezioni nelle condizioni in cui si desidera trovarli.

d. Eventuali danni più o meno gravi, ma anche comportamenti inopportuni (come quello di lasciare sporco un ambiente), autorizzano l'intervento del Dirigente Scolastico anche attraverso un suo Collaboratore, che adotterà sanzioni disciplinari e/o richiederà il risarcimento del danno subito dalla comunità della scuola o il ripristino della pulizia. Il provvedimento potrà riguardare - una volta verificate le responsabilità - i singoli allievi, l'intera classe o anche più classi. Vale la regola che, se non viene individuato il diretto responsabile, è l'intera classe che risponderà del danno causato. Perciò è importante che tutti contribuiscano a mantenere attivamente la scuola: se durante un cambio di aula lo studente trova danni, manomissioni o sporcizia deve farlo subito presente all'insegnante o al collaboratore scolastico del piano, prima di rientrare in aula.

e. Si ribadisce che le uscite di sicurezza non devono essere usate durante i normali spostamenti, ma solo in caso di effettiva necessità.

f. Considerato che la palestra esterna è un bene della collettività che viene concesso dall'Ente locale è vietato sporcare, scrivere sui muri, manomettere utensili. I locali devono essere lasciati ordinati e puliti. Anche le trasferte per recarsi in palestra sono parte costitutiva dell'attività didattica e le regole della scuola vanno rispettate anche sul pulmino e nelle palestre

DIVIETO DI FUMO

Si ricorda che nei locali scolastici (aule, laboratori, bagni, etc.) è

VIETATO FUMARE



**Ai sensi della LEGGE 16 Gennaio 2003, n.º3 – art 51 e
s.m.i.**

**I trasgressori sono soggetti alla
sanzione amministrativa pecuniaria**

da Euro 27,50 a Euro 275,00

**La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia
commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o
in presenza di lattanti o bambini**

Codice disciplinare

DPR 24 giugno 1998, n. 249 Modificato dal DPR 21 novembre 2007, 235

Art. 4 (Disciplina)

1. omissis

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8. 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. 9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Sanzioni disciplinari

	SANZIONI	INFRAZIONI	ORGANI COMPETENTI
A	<ul style="list-style-type: none"> • richiamo verbale o ammonizione scritta in classe ed eventuale comunicazione alla famiglia • comunicazione e convocazione della famiglia 	<ul style="list-style-type: none"> • condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione • ritardo reiterato rispetto all'inizio delle lezioni • assenze continue e/o non giustificate • negligenza abituale, mancanza ai doveri • uscire dalle aule al cambio dell'ora e sostare nei corridoi o in spazi non autorizzati • uscite anticipate superiori al massimo consentito • assenze collettive che impediscono il regolare funzionamento della scuola e il diritto allo studio 	Docenti
B	<ul style="list-style-type: none"> • Ammonizione scritta ed eventuale riparazione del danno • e/o eventuali attività „riparatorie“, di rilevanza sociale o, comunque orientate verso il perseguimento di un interesse generale della comunità scolastica (quali la pulizia delle aule, piccole manutenzioni, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> • scritte di qualsiasi genere su banchi, cattedre, lavagne, pareti, porte, muri, etc. • violazione non grave delle norme di sicurezza • mancata osservanza dei richiami e delle richieste legittime di un docente o di altro personale scolastico, in relazione a comportamenti che turbano la disciplina, possono essere fonte di pericolo o contravvengono al rispetto delle norme della comunità scolastica 	Docenti, Dirigente Scolastico

Sanzioni disciplinari

D	<ul style="list-style-type: none"> • allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni 	<ul style="list-style-type: none"> • ripetizione delle infrazioni di cui ai punti precedenti • danneggiamento volontario di oggetti, strumenti e strutture di proprietà della scuola o di altri • offese nei confronti di compagni, docenti o altro personale scolastico • allontanamento dall'aula, dai laboratori, dalle palestre senza l'autorizzazione del docente • uso del cellulare in classe durante le ore di lezione • violazioni gravi delle norme di sicurezza(lancio di oggetti dalle finestre, ecc.) 	Consiglio di classe
E	<ul style="list-style-type: none"> • allontanamento dalla scuola da 6 a 10 giorni 	<ul style="list-style-type: none"> • ripetizione delle infrazioni di cui ai punti precedenti • offese gravi alla dignità della persona, atti di violenza verbale o fisica nei confronti di compagni, docenti o altro personale scolastico • uso di sostanze psicotrope • allontanamento non autorizzato dalla scuola 	Consiglio di classe
F	<ul style="list-style-type: none"> • allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni 	<ul style="list-style-type: none"> • ripetizione delle infrazioni di cui ai punti precedenti 	Consiglio di classe
G	<ul style="list-style-type: none"> • allontanamento dalla scuola superiore a 15 giorni • denuncia penale o querela 	<ul style="list-style-type: none"> • spaccio di sostanze psicotrope • in caso di fatti avvenuti all'interno della scuola che costituiscano reato o possano rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa ovvero per grave lesione al suo buon nome 	Consiglio di Istituto
H	<ul style="list-style-type: none"> • allontanamento cautelare dalla scuola a tempo indeterminato 	<ul style="list-style-type: none"> • in caso di reati penalmente rilevanti o in caso di pericolo per l'incolumità delle persone 	Consiglio di Istituto

PROCEDURE

1. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
 2. L'infrazione viene sempre annotata sul registro di classe.
 3. Il Dirigente scolastico applica le sanzioni di propria competenza, sentito l'alunno ed il professore verbalizzante o il personale non docente che abbia rilevato l'infrazione e dopo aver valutato il caso, anche in merito all'eventuale reiterazione dell'infrazione da parte dell'alunno dandone comunicazione ai genitori.
 4. Quando il comportamento rientra fra quelli per cui è previsto l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino a 15 giorni, il Dirigente scolastico richiede l'applicazione della sanzione al Consiglio di Classe, che deve essere convocato nei sette giorni successivi insieme allo studente e ai genitori (o a chi ne fa le veci).
 5. Il Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, procede nel modo seguente:
 6. a) fase istruttoria: contestazione del fatto allo studente interessato e acquisizione delle sue ragioni; ciascun docente può intervenire, anche per chiedere chiarimenti e/o integrazioni.
 7. b) fase deliberativa: si tiene a porte chiuse e sotto il vincolo del segreto d'ufficio, alla presenza dei soli docenti. Il Dirigente Scolastico propone la sanzione disciplinare; ciascun docente può intervenire, anche per presentare una proposta diversa. La deliberazione deve essere adottata a maggioranza dei presenti; nel caso di parità, prevale il voto del Dirigente Scolastico.
 8. c) fase informativa: la decisione del Consiglio di Classe è subito esposta verbalmente allo studente e/o ai genitori (o a chi ne fa le veci), che riceveranno in ogni caso il decreto di sanzione mediante raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno.
 9. La deliberazione del Consiglio di Classe è validamente adottata quando lo studente e/o i genitori (o chi ne fa le veci), pur convocati dall'Istituto, non siano intervenuti alla riunione.
 10. Quando il comportamento rientra fra quelli per cui è prevista la sanzione dell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni o che comporta l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato, il Consiglio di Istituto è convocato entro 7 giorni dalla rilevazione dell'infrazione. Il Consiglio di Istituto, dopo aver invitato l'alunno, accompagnato da un genitore, ad esporre le proprie ragioni, irroga la sanzione. Dello svolgimento della seduta, della decisione e delle motivazioni viene dato atto nel verbale.
 11. L'applicazione delle sanzioni viene immediatamente annotata sul giornale di classe.
 12. **ATTIVITÀ RIPARATORIE DI RILEVANZA SOCIALE**
 13. Le attività <<riparatorie>> di rilevanza sociale, definite dagli organi competenti, sono sottoscritte dalla scuola e dalla famiglia al fine di condividere le finalità del percorso e la scelta dell'esperienza formativa.
 14. Per tutta la durata del percorso, l'attività di volontariato sarà monitorata da un tutor individuato dal Dirigente scolastico.
 15. L'attività riparatoria non comporta la cancellazione del provvedimento disciplinare; l'esito decisamente positivo del percorso educativo può, tuttavia, essere valutato ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.
 16. **ORGANO DI GARANZIA E IMPUGNAZIONI**
 17. Contro le sanzioni disciplinari chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno all'Istituto, che decide nel termine di 10 giorni dalla presentazione del ricorso.
 18. Si osservano le disposizioni dell'art. 5 DPR n. 249/1998, come modificato dal DPR n. 235/2007
 19. La Giunta del Consiglio di Istituto ha le funzioni dell'Organo di garanzia interno alla scuola.
 20. L'Organo di garanzia decide, su richiesta, scritta e adeguatamente motivata degli studenti o dei genitori, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
- Per quanto non specificato, si fa riferimento alla normativa vigente.

ORGANO DI GARANZIA

Art.1

L'Organo di Garanzia interno all'IIS Statale "Concetto Marchesi" di Mascalucia, nel seguito O.G., di cui all'art. 5 comma 2 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è chiamato a decidere su eventuali conflitti e controversie che dovessero sorgere all'interno dell'istituto circa la corretta applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, come specificato nel D.P.R. 249/98 e modificato nel D.P.R. 235/07.

Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto delle Studentesse e degli studenti, sono:

a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione e nell'applicazione del Regolamento di Istituto, in particolare in riferimento al comportamento;

b) esaminare, e decidere in merito, i ricorsi presentati dagli studenti maggiorenni, dai genitori degli studenti minori o da chi ne esercita la patria potestà, o da chiunque ne abbia interesse, in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del Regolamento di disciplina.

Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti, gli stessi principi per i quali il D.P.R. 235/07 inserisce nello Statuto un art. 5-bis con il quale si introduce il Patto educativo di corresponsabilità.

Art. 2

L'O.G. è composto da quattro membri:

c) il/la Dirigente scolastico/a, che è membro e Presidente di diritto;

d) un docente titolare o un docente supplente, entrambi designati dal Consiglio di Istituto, scelti come i primi due tra i non eletti, nell'ordine decrescente di preferenze ottenute, nelle votazioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per la componente docenti;

e) un rappresentante titolare o uno supplente, entrambi eletti dagli studenti, da individuare nei primi due tra i non eletti, nell'ordine decrescente di preferenze ottenute, nelle votazioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per la componente studenti;

f) un rappresentante titolare o uno supplente, entrambi eletti dai genitori, da individuare nei primi due tra i non eletti, nell'ordine decrescente di preferenze ottenute, nelle votazioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per la componente genitori.

Ai fini dell'individuazione dei primi due tra i non eletti alla carica di membro del Consiglio di Istituto e che risultano eletti come membri dell'O.G., di cui alle precedenti lettere e) ed f), si fa riferimento esclusivamente al numero assoluto di voti di preferenza ricevuti da ciascun candidato, indipendentemente dalla lista di appartenenza e dai voti complessivi ottenuti da ciascuna lista.

I componenti supplenti sostituiscono nel ruolo e nel voto i componenti titolari in ogni caso in cui questi risultano a qualsivoglia titolo già coinvolti nelle precedenti fasi del provvedimento disciplinare e pertanto risultano incompatibili con la funzione obiettiva dell'O.G.

ORGANO DI GARANZIA

Art. 3

L'O.G. dura in carica tre anni. Per la sostituzione dei membri, di cui alle lettere d), e) ed f) del precedente art. 2, venuti a cessare per qualsivoglia causa, o per perdita dei requisiti di eleggibilità nell'O.G., ivi compreso l'inserimento come membro del Consiglio di Istituto per surroga di membri di quell'organo decaduti dalla loro carica, si procederà rispettivamente alla nomina e alla elezione di coloro che, in possesso dei prescritti requisiti, risultino tra i primi dei non eletti nelle rispettive categorie nelle votazioni per il rinnovo dei rappresentanti in Consiglio di Istituto, procedendo dunque per scorrimento. Solo in caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto si procederà ad elezioni suppletive. Allo scadere del terzo anno tutti i membri dell'O.G. decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in corso di triennio.

Art. 4

1. L'O.G. è convocato dal Presidente.
2. L'avviso di convocazione deve pervenire ai componenti dell'O.G. per iscritto almeno tre giorni prima della seduta e contenere l'indicazione della sede e dell'ora della riunione e l'indicazione dell'oggetto del reclamo da esaminare. In caso di urgenza motivata il Presidente potrà convocare l'O.G. anche con un solo giorno di anticipo.
3. L'O.G. sin dalla prima seduta non deve necessariamente essere perfetto, ma funziona con i membri effettivamente presenti in numero non inferiore a tre.
4. La funzione di segretario dell'O.G. è svolta dal docente, e in sua assenza da membro individuato dal Presidente.
5. Il processo verbale di ogni riunione è trascritto in un registro e viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
6. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di almeno tre componenti in carica dell'O.G..
7. Ciascuno dei componenti dell'O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute, ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'O.G., e non può assumere individualmente alcuna iniziativa, né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso, e in tal caso per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'O.G..
8. Ciascun membro dell'O.G. ha diritto di parola e di voto. L'espressione del voto è palese. Non è ammessa l'astensione dal voto. Le deliberazioni sono sancite da una votazione il cui esito deve essere citato nel verbale. Si decide a maggioranza semplice, e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Il verbale della riunione dell'O.G. è accessibile secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
10. Le deliberazioni motivate sono comunicate per iscritto ai soggetti interessati.

ORGANO DI GARANZIA

Art. 5

1. Il ricorso avverso le sanzioni disciplinari irrogate in conformità al Regolamento di disciplina può essere presentato dall'alunno maggiorenne, da uno dei genitori degli studenti minori o da chi ne esercita la patria potestà, o da chiunque ne abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti l'accaduto oggetto di sanzione.
2. Il ricorso deve essere presentato alla segreteria didattica dell'Istituto entro il termine prescritto di dieci giorni dalla comunicazione della sanzione oggetto di reclamo. I ricorsi presentati fuori termine non saranno presi in considerazione.
3. L'O.G. si pronuncia entro quindici giorni dal ricevimento del ricorso. In caso non si pronunzi entro detto termine la sanzione impugnata deve intendersi senz'altro confermata. In ogni caso, l'impugnazione non sospende l'esecutività della sanzione irrogata.
4. Fino al giorno che precede la riunione dell'O.G. per discutere il reclamo, è possibile presentare memorie e documentazione integrativa.
5. Ricevuto il ricorso, il Presidente in persona, ovvero individuando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie che hanno dato causa alla sanzione. Il materiale recepito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'O.G..
6. Su richiesta degli interessati, o su iniziativa del Presidente dell'O.G., o su richiesta della maggioranza dei membri dell'O.G., l'O.G. può disporre l'audizione di chi propone il ricorso o di chiunque vi abbia interesse, ivi compreso un docente o altro elemento del personale della scuola verso il quale sia stata contestata alla studentessa o allo studente la sanzione per comportamento scorretto. Le testimonianze rese da chi viene ascoltato sono rese a verbale.
7. L'O.G. può confermare, modificare, o revocare la sanzione irrogata, e offrire allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.
8. La deliberazione dell'O.G. viene trasmessa al Dirigente scolastico, che, in caso di conferma, modifica, o annullamento, ne informa il Consiglio di classe interessato e il docente coordinatore di quel Consiglio. Inoltre assolve al comma 10 del precedente art. 4.

Art. 6

Contro le decisioni assunte dall'O.G. interno all'Istituto è ammesso reclamo, da parte di chiunque ne abbia interesse, al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'O.G. interno dovrebbe pronunziarsi. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio scolastico regionale.

Art. 7

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento vale la normativa vigente.

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE

Visite guidate e scambi culturali

Premessa

La scuola riconosce alle visite guidate e ai viaggi di istruzione, compresi quelli connessi ad attività sportive concorsi e rassegne, una precisa valenza formativa, al pari di altre attività didattiche integrative. I viaggi di istruzione sono dunque da computarsi fra i giorni di scuola a tutti gli effetti.

Tutte le attività sopraindicate esigono una preventiva fase progettuale fin dall'inizio dell'anno scolastico, previa proposta già indicata nei consigli di classe a conclusione dell'anno scolastico precedente. E' implicito che la visita guidata o il viaggio nasca dalla programmazione condivisa del Consiglio di classe, coerentemente con specifiche esigenze didattiche e in armonia con le linee indicate dal Collegio Docenti: la loro elaborazione si deve realizzare attraverso la partecipazione attiva dei docenti, degli studenti e delle famiglie già in sede di proposta.

Riferimenti normativi

D.M. n. 44 del 01/02/2001;

D.L.vo n. 297 del 16/04/1994;

D.M. 295/1999 C.M. n. 291/1992

C.M. n. 623/1996

Note del MIUR del 15/7/02 e del 20/12/02

Codice Civile art. 2047 e 2048; Legge 1 luglio 1980 n. 312, art. 61

Regolamento di Istituto e di Disciplina Procedura Contabile Viaggi di istruzione

Definizione delle iniziative

Tutte le tipologie sono contenute nella normativa di riferimento; nel Regolamento si conviene che esse vengano così sinteticamente indicate:

Viaggi di istruzione: si prefiggono il miglioramento della conoscenza del territorio europeo italiano nei suoi molteplici aspetti, naturalistico - ambientali, economici, artistici, culturali. Sono considerati viaggi di istruzione la partecipazione a manifestazioni culturali, concorsi o finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche e al consolidamento dei rapporti tra scuola e mondo del lavoro, gli scambi di classe all'estero e gli stage linguistici.

Tali iniziative comportano uno o più pernottamenti fuori sede.

Visite guidate: si effettuano nell'arco di una giornata o frazioni di essa e si prefiggono gli obiettivi di miglioramento della conoscenza della realtà territoriale sotto il profilo naturalistico, ambientale, economico, artistico e culturale. Non comportano alcun pernottamento fuori sede.

Viaggi connessi con attività sportive competizioni di vario genere, gare e concorsi: si tratta d'iniziative finalizzate a garantire agli allievi esperienze diverse di vita e attività sportive. Vi rientrano sia quelle finalizzate alla conoscenza di specialità sportive specialistiche sia le attività quali escursioni, settimane bianche o verdi, campi scuola. Altre iniziative possono ricondursi a partecipazione a gare, concorsi, rassegne, partecipazione a eventi culturali che possono comportare uno o più pernottamenti.

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE

Visite guidate e scambi culturali

Art. 2 Commissione Viaggi e Visite di Istruzione

1. La Commissione Viaggi di istruzione

è composta da:

- D.S. o un suo delegato; - D.S.G.A o un suo delegato
- Un docente designato in seno al Collegio quale funzione strumentale e su nomina del Dirigente Scolastico;
- Un docente designato in seno al Collegio quale funzione strumentale e su nomina del Dirigente Scolastico;
- Il secondo collaboratore del D.S.
- uno o due studenti rappresentanti dei CC.CC. o CI.

ha le seguenti competenze:

- coordina le procedure per l'effettuazione dei viaggi e visite d'istruzione, raccordandosi con i Coordinatori dei CC; formula al CI la proposta del Piano dei Viaggi
- supervisiona il programma di effettuazione dei viaggi redatto dai docenti accompagnatori sulla base della programmazione didattica delle classi interessate, valutandone la fattibilità dal punto di vista economico, organizzativo e logistico tenendo ben presente quanto previsto in proposito alla quota di partecipazione;
- cura inoltre le fasi d'implementazione del Piano ed elabora i dati per la valutazione finale che dovrà avvenire tramite questionari di gradimento.

Il DSGA, o un suo delegato, partecipa necessariamente la commissione con compiti di coordinamento e di verifica della gestione amministrativa, nelle varie fasi procedurali, nel rispetto della normativa vigente e di concerto con il D.S., responsabile della gestione complessiva dell'Istituzione Scolastica e dell'emissione degli atti relativi.

Art. 3 Condizioni per lo svolgimento dei viaggi di istruzione e visite guidate.

1. Il limite minimo di partecipazione di ogni classe è stabilito in 50% degli studenti per classe. Deroghe che non prevedono limite percentuale sono ammesse per gli studenti del V anno. Per le classi del primo e secondo biennio, in caso di particolari esigenze organizzative quali il raggiungimento del numero previsto per garantire al gruppo la partecipazione al viaggio, il D.S. si riserva di ammettere in deroga gli studenti delle classi aspiranti applicando non solo il criterio quantitativo ma anche e prioritariamente quello qualitativo (merito e progettualità).

2. Gli alunni che non partecipano svolgono attività didattica, anche tramite inserimento in altra classe.

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE

Visite guidate e scambi culturali

3. La durata dei viaggi d'istruzione è così fissata:

a. le classi del primo biennio potranno effettuare, di norma, un viaggio d'istruzione di non più di tre giorni e due pernottamenti per esigenze organizzative in presenza di un progetto pluridisciplinare.

b. le classi terze e quarte potranno effettuare, di norma, viaggi d'istruzione di cinque giorni (quattro pernottamenti).

c. le classi quinte potranno effettuare un viaggio d'istruzione di sei giorni ovvero sette se compresa la domenica o altro festivo.

4. E' opportuno che l'ultimo giorno del viaggio d'istruzione coincida con il sabato o giornata prefestiva.

5. Le visite guidate si esauriscono nella giornata e possono prevedere tanto il trasporto scolastico comunale, quanto quello pubblico o privato.

6. Il periodo massimo complessivo utilizzabile per i viaggi d'istruzione e visite guidate destinate alle classi non può essere superiore a dieci giorni.

7. I viaggi d'istruzione devono essere effettuati entro il 7 maggio e comunque 30 giorni prima della conclusione dell'anno scolastico così come le visite guidate devono essere, di norma, effettuate un mese prima della fine dell'anno scolastico e, comunque, nel rispetto della normativa vigente.

8. Specifiche e motivate iniziative in deroga a quanto previsto nei commi precedenti, sono valutate dal DS ogni qual volta occorra.

9. Gli accompagnatori, nel numero previsto dal successivo comma, sono individuati dal DS fra i docenti disponibili ad accompagnare e appartenenti alla classe che effettua il viaggio o, preferibilmente, fra i docenti che hanno diretta conoscenza della classe.

10. Il DS può aggregare ai docenti accompagnatori altro insegnante, o altro personale della scuola(ATA)in virtù di accertate competenze specifiche o di particolari esigenze organizzative. Il D.S. può autorizzare, in casi particolari e motivati, la presenza di un genitore accompagnatore tanto nei viaggi d'istruzione quanto nelle visite guidate.

11. Per ogni gruppo di 15, elevabile fino ad un massimo di 20 studenti o frazione dovrà essere individuato un docente accompagnatore, tenendo presente che qualora il gruppo (anche inferiore ai 15 partecipanti) viaggi da solo, i docenti accompagnatori dovranno essere almeno due. Per i soggiorni studio all'estero, è previsto almeno un docente per ogni gruppo di massimi 15 studenti.

12. In presenza di studenti diversamente abili, sentito il parere del docente coordinatore del GLI, il numero dei docenti sarà incrementato di un'unità fino ad un massimo di tre studenti diversamente abili. E' concesso ad un genitore del disabile l'accompagnamento del figlio, unitamente all'assistente igienico personale.

13. I docenti accompagnatori vigilano sugli alunni, invitandoli al rispetto di quanto contenuto al successivo art. 6, curano il regolare svolgimento delle iniziative e del relativo programma anche attuando le necessarie modifiche dello stesso e, ove necessario, tengono rapporti telefonici con la famiglia dello studente.

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE

Visite guidate e scambi culturali

14. Di norma deve essere assicurato l'avvicendamento fra gli accompagnatori, in modo da evitare che uno stesso docente partecipi a più viaggi d'istruzione nel corso dell'anno.

15. Per particolari motivazioni può essere consentita la partecipazione di genitori degli allievi purché non vi siano oneri per la scuola e non siano loro affidati compiti di vigilanza generale degli studenti. Essi sono tenuti a partecipare alle attività previste dal programma.

16. Non è consentito, di norma, ai docenti accompagnatori di portare con sé i propri figli nei viaggi d'istruzione.

17. Durante ogni viaggio è prevista la presenza di uno o più docenti con funzione di capogruppo/i cui è affidata la verifica dell'attuazione del programma previsto, nonché l'adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Agenzia, il controllo degli effettivi partecipanti e la firma dei documenti di viaggio (voucher, carta d'imbarco ecc.). I capigruppo comunicano immediatamente all'Agenzia e al D.S. eventuali contestazioni circa il pullman, la sistemazione alberghiera, i pasti ecc. in modo di poter eventualmente rimediare subito ed in ogni caso di mettere in grado l'Istituto di avanzare il contenzioso con l'Agenzia. Entro 4 giorni dallo svolgimento del viaggio i capi gruppo presentano al Dirigente Scolastico una relazione sull'attuazione del viaggio sulla base della modulistica predisposta ed inserita nel sito.

Art. 4 Scambi e soggiorni

I Soggiorni linguistici e stage, vista la specifica finalità degli stessi, possono avere una durata fino a 15 giorni e di norma si svolgono durante la sospensione dell'attività didattica.

Scambi

1. Gli scambi culturali all'estero rivestono particolare importanza.

2. Lo scambio si fonda sul concetto di partenariato tra scuole e richiede l'elaborazione di un progetto didattico comune.

3. Lo scambio non è una gita all'estero, né una parentesi della normale attività didattica; deve pertanto essere diviso organicamente sotto il profilo didattico da un Progetto Educativo Comune alle due scuole partner.

5. Lo scambio si rivolge a classi intere o a gruppi di una o più classi di biennio o triennio eccetto le classi quinte.

6. La modalità utilizzata è di norma quella dell'ospitalità reciproca tra studenti ed eventualmente anche tra insegnanti.

7. Gli scambi possono durare da un minimo di una settimana ad un massimo di tre ed essere realizzati nel corso dell'intero anno scolastico; i docenti cercheranno comunque di individuare periodi dell'anno scolastico che interferiscano il meno possibile con lo svolgimento delle attività curricolari.

Nel caso di più scambi nella stessa classe i docenti cercheranno di far coincidere i periodi o parti di essi.

Gli scambi possono essere effettuati nel periodo delle vacanze soltanto qualora siano in corso nel paese che ospita le normali attività didattiche;

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE

Visite guidate e scambi culturali

8. I progetti di scambio deliberati dai Consigli sono inseriti nelle programmazioni Didattiche e trasversali, nel POF, dopo approvazione del Collegio Docenti e delibera del Consiglio d'Istituto.

9. L'onere finanziario per l'organizzazione se non previsto da progetti europei specifici, è assunto da parte delle famiglie degli alunni che vi partecipano. Le famiglie partecipanti si fanno carico delle spese relative al viaggio e del vitto ed alloggio degli ospiti stranieri.

Gli accompagnatori hanno diritto al rimborso delle spese del viaggio secondo la normativa vigente.

10. E' buona prassi inviare comunicazione in merito all'effettuazione degli scambi agli Uffici Scolastici, al Ministero degli Affari Esteri (D.G.P.C.C. Ufficio AVI Scambi Giovanili) e alle rappresentazioni diplomatiche e consolari competenti;

11. Valgono in ogni caso anche per gli scambi le norme di carattere generale stabilite nel Regolamento viaggi e visite guidate dell'Istituto.

Art.5 Gestione amministrativa e fasi procedurali

1. Le attività, della cui organizzazione è garante il DS, sono regolate da criteri e obiettivi stabiliti dal CD e dai CcC, nel rispetto della normativa vigente. Il CD, sentiti i gruppi disciplinari, individua i criteri generali in relazione agli obiettivi didattici, alla scelta delle destinazioni, alle classi a cui indirizzare le proposte. I CcC, in conformità a tali criteri, elaborano le proposte che costituiranno il Piano dei Viaggi da presentare al C.I. per l'approvazione.

2. I CC dopo aver deliberato le mete dei viaggi, sono tenuti a presentare alla Commissione viaggi, per il tramite dei rispettivi segretari, le schede illustrative delle proposte che riportino chiaramente oltre alla meta, i giorni di viaggio, le finalità didattiche, gli

insegnanti accompagnatori disponibili ed allegato il programma dettagliato del viaggio redatto dai docenti.

In mancanza della completezza dei dati sopra citati la Commissione potrà escludere dalla partecipazione le classi interessate.

3. Le proposte per le visite guidate devono essere portate a conoscenza dell'Ufficio Responsabile della procedura, con l'apposita scheda, per il tramite dei Coordinatori dei C.C. quindici giorni prima della data di effettuazione per dar modo all'Ufficio di procedere con ordine negli adempimenti amministrativi.

4. La Commissione viaggi redige il piano viaggi documentandolo con i programmi di svolgimento delle iniziative. Il DSGA, o un suo delegato, dovrà coordinare e verificare l'istruttoria della procedura affidata all'Assistente Amministrativo Responsabile (richiesta preventivi, aggiudicazione viaggi, contratti, pagamenti).

5. Alla scadenza delle offerte, si procede all'apertura delle buste con contestuale redazione del relativo verbale alla presenza della G.E.

6. La G.E. prende in esame le offerte, redige il prospetto comparativo e formula con allegata relazione la proposta di aggiudicazione motivandola adeguatamente. Consegna la documentazione al DSGA per il seguito dell'Istruttoria.

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE

Visite guidate e scambi culturali

Art. 6 Costi

1. I CcC., nel programmare viaggi e visite, valuteranno attentamente il rapporto costi- benefici, tenendo presenti le esigenze delle famiglie per quanto riguarda i costi a carico degli alunni e prevedendo il limite massimo di 600,00 euro pro capite.

2. Le famiglie saranno informate prima dell'adesione del costo massimo del viaggio d'istruzione.

3. Contestualmente all'atto dell'adesione al viaggio d'istruzione, che consiste nella sottoscrizione da parte di un familiare della comunicazione organizzativa predisposta dalla scuola, è richiesto il versamento di € 50,00. Successivamente, in relazione al costo definitivo, le famiglie potranno effettuare il saldo in due o tre tranches (secondo quote stabilite e comunicate) nei tempi rigorosamente stabiliti.

4. In caso di successiva rinuncia documentata al viaggio, dietro richiesta di rimborso da parte della famiglia, potrà essere predisposto rimborso dell'importo versato, fatta eccezione per i costi sostenuti e le eventuali penalità attribuite dall'agenzia organizzatrice.

5. Le famiglie di studenti che si trovino in disagiate condizioni economiche possono fare al DS richiesta documentata di contributo. Tale richiesta sarà trattata con procedura riservata e, se accolta, porterà, entro i limiti della disponibilità, alla concessione di un contributo finanziato da fondi privati.

6. Le Gratuità, concesse dall'Agenzia e/ della Compagnia Aerea per i viaggi d'istruzione e per i soggiorni estivi all'estero, saranno utilizzate per coprire i costi derivanti dall'accompagnamento dei docenti.

7. Ai docenti accompagnatori fruitori delle gratuità di cui al precedente punto 6 competono sia per l'Italia che per l'Estero i rimborsi dei pasti eventualmente non compresi nel trattamento di pensione, solo quando debitamente documentati ed entro i limiti posti dalla normativa vigente;

8. Il costo del pullman, nelle visite guidate è equamente ripartito fra gli alunni della/e classe/i partecipanti. Ai docenti accompagnatori nelle visite guidate compete il rimborso della spesa di un pasto debitamente documentata, solo quando il tempo di missione non è inferiore ad otto ore.

9. L'Istituto si fa carico di costi derivanti da trasporto (C.M. 567/96) solo ove essi derivino da visite o viaggi richiesti per la partecipazione di studenti con l'incarico di rappresentanti dell'Istituto ad attività sportive o per la partecipazione ad attività di servizio previste dalla Statuto (Consulta .) ovvero per gare e concorsi.

I costi, a carico dell'Istituto, elencati al presente punto 7 sono condizionati alle risorse finanziarie risultanti nel Programma Annuale di ciascun anno e sono erogate dall'Ufficio quando la disponibilità di cassa lo consente.

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE

Visite guidate e scambi culturali

Art. 7 Comportamenti dello studente

Lo studente, per l'intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, coerentemente con le finalità educativo-formative dell'istituzione scolastica. Al fine di garantire l'altrui e propria incolumità, è tenuto ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari e del programma previsto. E' severamente vietato detenere bevande alcoliche, anche da parte di allievi maggiorenni, o sostanze psicotiche e farne uso.

E' d'obbligo:

- sui mezzi di trasporto, evitare spostamenti non necessari e rumori eccessivi;
- in albergo muoversi in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa ledere il diritto all'altrui tranquillità. Eventuali danni materiali procurati durante il soggiorno saranno addebitati agli studenti assegnatari della camera; non allontanarsi dall'albergo su iniziativa personale sia di giorno sia di notte;
- durante la visita alla città il gruppo deve mantenersi unito e attenersi alle indicazioni degli accompagnatori;
- la responsabilità degli allievi è personale: pertanto qualunque comportamento difforme determina l'applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità dell'eventuale mancanza commessa;
- nei casi di gravi violazioni, d'intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può essere prevista l'immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli allievi responsabili, il cui rientro sarà gestito in prima persona dalle rispettive famiglie;
- la dichiarazione da parte della famiglia di specifiche situazioni relative allo stato di salute dello studente.

Legenda delle abbreviazioni:

DS: dirigente scolastico

DSGA: direttore dei servizi generali e amministrativi

CC: consiglio di classe

CcC : consigli di classe

C I : consiglio d'Istituto

G.E.: giunta esecutiva

C D : collegio dei docenti